

Studio Legale Avv. Geraci

INFORMATIVA ex art. 4, comma 3, del DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28 pubblicato in G.U. n. 53 del 5-3-2010 (*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*) **in vigore dal 20 marzo 2010.**

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a _____
_____ () il ___/___/___, e residente in _____
_____ (), via _____ n. _____,
c.a.p. _____ professione _____
N. tel _____, fax _____ cell. _____
C.F. _____ in proprio _____
Quale titolare /legale rappresentante della ditta/società _____
Con sede legale in _____ (), via _____ N. _____
P.IVA _____ tel. _____ fax _____
e-mail _____
oggetto della controversia _____

dichiaro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28, di essere stato informato dall'avv. Rosa Geraci che a far data **dal 20 marzo 2010**, sussiste la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, disciplinato dal presente decreto, per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili (art. 2, comma 1).

Attesto che l'avv. Rosa Geraci mi ha fornito una chiara, dettagliata ed esaustiva informazione sul contenuto del decreto legislativo ed, in particolare, mi ha segnalato quanto segue.

1) Mediazione-definizione

Per **mediazione** si intende l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la sua risoluzione.

2) Mediatore – obblighi - doveri

Il **mediatore** è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti. Il mediatore ha l'obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità ed indipendenza.

Il mediatore e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto **all'obbligo di riservatezza** rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

3) Procedimento di mediazione-domanda – regolamento - durata

Il **procedimento di mediazione** può svolgersi presso un **organismo** - ovvero ente pubblico o privato - abilitato a svolgere il procedimento di mediazione (privo della autorità di imporre una soluzione in termini vincolanti), iscritto in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

La **domanda di mediazione** - che deve contenere **la indicazione dell'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa** - deve essere depositata presso la segreteria di un organismo inserito nel registro.

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla **prescrizione** i medesimi effetti della domanda giudiziale.

Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la **decadenza** per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale presso la segreteria dell'organismo.

Al procedimento di mediazione si applica il **regolamento dell'organismo** scelto dalle parti.

Il regolamento garantisce la riservatezza del procedimento nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.

La mediazione può svolgersi secondo **modalità telematiche** previste dal regolamento dell'organismo tali da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati.

Il procedimento di mediazione ha una **durata non superiore a quattro mesi**.

Tale termine, che decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il suo deposito, non si computa ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 e non è soggetto alla sospensione feriale.

Il ricorso al procedimento di mediazione non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, nè le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi (art. 2, comma 2) .

4) Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono **esenti dall'imposta** di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è **esente dall'imposta** di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17 , commi 2 e 3) .

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione **al patrocinio a spese dello Stato**, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 (art. 17, comma 5).

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, **un credito d'imposta** commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento.

In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà' (art. 20 , comma 1) il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi.

Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, nè del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 20, comma 4)

5) Mediazione obbligatoria e su invito del Giudice

Con decorrenza dal **20 marzo 2011**, l'esperienza del procedimento di mediazione è **condizione di procedibilità** della domanda giudiziale relativamente alle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari (art. 5, comma 1).

Prima di esercitare in giudizio una azione relativa ad una delle controversie sopra elencate sussiste, pertanto, l'obbligo di preliminarmente esperire il procedimento di mediazione previsto dal presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate.

Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitarle a procedere alla mediazione.

L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, qualora tale udienza non sia prevista, prima della discussione della causa (art. 5, comma 2).

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale (art. 5, comma 3).

Sono esclusi a) i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 c.p.c.; c) i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.; d) i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all'esecuzione forzata; e) i procedimenti in camera di consiglio; f) l'azione civile esercitata nel processo penale (art. 5, comma 4).

6) Conciliazione -Proposta del mediatore

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta in qualunque momento del procedimento (art. 11, comma 1).

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto.

Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta.

La mancata risposta nel termine equivale a rifiuto (art.11, comma 2).

Se è raggiunto un accordo amichevole, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento (art.11, comma 3).

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta: il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione (art.11, comma 4).

7) Efficacia del verbale

Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è **omologato**, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).

8) Effetti del procedimento di mediazione sul processo civile. Spese processuali

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell' art. 116, secondo comma, del c.p.c. (art.8 , comma 5).

Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, oltre alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto eventualmente nominato.

Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile (art. 13, comma 1).

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto (art.13, comma 2).

Letto e sottoscritto in _____ li _____

Sig./ra _____

Avv. _____

CONSENSO

Con riferimento all'incarico professionale conferito in data odierna relativo alla controversia indicata in oggetto, dichiaro

Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità richiedendo l'assistenza dell'avvocato
Rosa Geraci

Ho ritenuto opportuno avvalermi di tale possibilità e di attivarla personalmente

Ho ritenuto di non avvalermi di tale possibilità trattandosi di controversia per la quale il tentativo di conciliazione è facoltativo ed ho chiesto, pertanto, di essere assistito nell'azione giudiziaria che intendo promuovere dall'avv. Rosa Geraci autorizzandola sin d'ora a produrre il presente documento e l'allegata informativa mediante allegazione all'atto introduttivo

Vigonza, _____

sig./ra _____